



*Regione Puglia*

*Segretariato Generale della giunta Regionale*

Disegno di Legge N. **12** del 28/02/2017

Riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio ex art. 73 c.1 lett. a) D.Lgs. 118/2011 derivante da sentenze esecutive: 1) n. 4373/2016 Trib. Bari – Sez. Lav. “S.M.” (cont. 384/12/FO); 2) n. 4371/2016 sez. Lav. “T.F.” (cont. 387/12/FO); 3) n. 4372/2016 Trib. Bari – Sez. Lav. “L.N.” (cont. 386/12/FO); 4) n. 3695/2012 Trib. Taranto Sez. Lav. “B.M.” (cont. 567/09/LO).



## RELAZIONE ALLO SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE

Il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal d.lgs. 10 agosto 2014 n. 126, ha introdotto con l'art. 73 una specifica disciplina in materia di riconoscimento dei debiti fuori bilancio che trova applicazione a decorrere dall'esercizio finanziario 2015. Il debito fuori bilancio consiste in un'obbligazione verso terzi maturata senza che vi sia stata l'assunzione dell'impegno di spesa.

L'art. 73 al c. 1 lett. a) dispone che "1. Il Consiglio regionale riconosce con legge la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da: a) sentenze esecutive; ....." ed aggiunge al c.4 che "Al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenza esecutiva, il Consiglio regionale provvede entro sessanta giorni dalla ricezione della relativa proposta. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta".

Occorre riconoscere con legge, ai sensi del comma 1, lett. a), art. cit., la legittimità del debito fuori bilancio derivante da:

- 1) sent. n. 4373/2016 Trib. Bari – Sez. Lav. "S. M." (cont. 384/12/FO);
- 2) sent. n. 4371/2016 Trib. Bari – Sez. Lav. "T. F." (cont. 387/12/FO);
- 3) sent. n. 4372/2016 Trib. Bari – Sez. Lav. "L. N." (cont. 386/12/FO);
- 4) sent. n. 3695/2012 C.d.A. Lecce – Sez. lav. "B. M." (cont. 567/09/LO).


Secondo la costante interpretazione fornita dalle Sezioni di controllo della Corte dei Conti dell'analoga tipologia di debiti fuori bilancio riconoscibili a norma dell'art. 194 del d.lgs. 267/2000, recante il Testo unico degli Enti Locali, l'espressione "sentenze esecutive" va letta come riferita, estensivamente, a tutti i provvedimenti giudiziari esecutivi, e quindi anche ai decreti ingiuntivi esecutivi, da cui derivino debiti pecuniari a carico dell'ente.

Ai sensi del comma 4 dell'art. 73 cit., il Consiglio regionale è tenuto a provvedere entro sessanta giorni dalla ricezione del disegno di legge, decorsi inutilmente i quali la legittimità del debito derivante da sentenze esecutive si intende riconosciuta.

In relazione allo specifico debito fuori bilancio derivante dai titoli esecutivi sopra indicati, si specifica quanto segue.

Per quanto attiene ai contenziosi di cui ai numeri 1), 2) e 3) tutti riferiti ad identica materia, si rappresenta che i nominati ricorrenti, tutti operai irrigui appartenuti alla ex Struttura Impianti Irrigui della Sezione Demanio e Patrimonio sino a maggio 2010, inquadrati nel 2° livello dell'Area I (ex specializzati) del C.C.N.L. per gli operai agricoli e florovivaisti del 10/7/2002 e del 6/7/2006 del relativo C.C.P.L. del 28/02/2005, deducevano di aver svolto continuativamente dalla rispettiva assunzione, mansioni riferibili al superiore 1° livello della medesima Area I (ex specializzati super); pertanto, chiedevano la condanna della Regione all'inquadramento nel superiore livello e alla corresponsione delle differenze retributive, oltre accessori da quantificarsi in separato giudizio.

Si costituiva la Regione sostenendo l'infondatezza delle domande e chiedendo il rigetto integrale dei ricorsi e, comunque, facendo rilevare l'eccezione di prescrizione.



Espletata la prova per testi, si arrivava a sentenza ed il G.L. del Tribunale di Bari in accoglimento parziale delle domande escludeva l'inquadramento nel livello superiore per l'inapplicabilità dell'art. 2103 c.c. ai dipendenti di enti pubblici ai sensi dell'art. 52 del d. lgs. 165/2001 ma, per contro, riconosceva le corrispondenti differenze retributive derivate dall'aver svolto mansioni superiori risultate provate a seguito dell'escussione dei testi. Pertanto, pur accogliendo l'eccezione di prescrizione il Tribunale, si pronunciava come segue:

1) con la sentenza n. 4373/2016 riferita a "S. Mi." (cont. 384/12/FO), riconosceva il diritto alle sole differenze retributive (quantificate in € 2.500,00, oltre interessi per € 211,41 e rivalutazione per € 140,00 per un totale di € 2.851,41) condannando la Regione al relativo pagamento in favore del ricorrente oltre alle competenze di lite, previamente compensate al 50% e liquidate per il residuo in € 1.255,00, oltre accessori, da distrarsi in favore del legale costituito, per un totale di € 1.831,20 (di cui € 288,65 a titolo di ritenuta di acconto);

2) con la sentenza n. 4371/2016 riferita a "T. F." (cont. 387/12/FO), riconosceva il diritto alle sole differenze retributive (quantificate in € 2.500,00, oltre interessi per € 211,41 e rivalutazione per € 140,00 per un totale di € 2.851,41) condannando la Regione al relativo pagamento in favore del ricorrente oltre alle competenze di lite, previamente compensate al 50% e liquidate per il residuo in € 1.255,00, oltre accessori, da distrarsi in favore del legale costituito, per un totale di € 1.831,20 (di cui € 288,65 a titolo di ritenuta di acconto);

3) con la sentenza n. 4372/2016 riferita a "L. N." (cont. 386/12/FO) riconosceva il diritto alle sole differenze retributive (quantificate in € 2.500,00, oltre interessi per € 211,41 e rivalutazione per € 140,00 per un totale di € 2.851,41) condannando la Regione al relativo pagamento in favore del ricorrente oltre alle competenze di lite, previamente compensate al 50% e liquidate per il residuo in € 1.255,00, oltre accessori, da distrarsi in favore del legale costituito, per un totale di € 1.831,20 (di cui € 288,65 a titolo di ritenuta di acconto).

\*\*\*\*\*


In merito, invece, al contenzioso sopra indicato al n. 4), con la sentenza n. 3695/2012 riferita a "B. M." (cont. 567/09/LO), il Tribunale di Taranto sez. Lavoro, in accoglimento della domanda attorea, riconosceva all'istante le pregresse anzianità di servizio condannando la Regione al pagamento delle relative differenze retributive oltre interessi; nonché spese processuali in ragione di 2/3 condannando la Regione al pagamento della parte residua, liquidata in favore del ricorrente in € 1.000,00 oltre IVA e CPA come per legge, per un totale di € 1.447,40 (di cui € 225,00 per ritenuta di acconto). Si precisa, che la sorte capitale è stata già corrisposta, pertanto, resta l'obbligo del pagamento delle sole spese legali, come da nota spese.

\*\*\*\*\*

All'esito dei giudizi sopra descritti e delle relative sentenze, si ritiene improcrastinabile avviare il relativo procedimento per il pagamento attraverso il presente disegno di legge.

- All'esito dell'istruttoria preliminare, pertanto, la spesa complessiva risulta di € 16.132.73=, così suddivisa:

- a) € 8.137,50 = per sorte capitale;
- b) € 634,23 = per interessi legali;
- c) € 420,00 = per rivalutazione monetaria;
- d) € 6.941,00 = per titolo di spese legali.



Al finanziamento della suddetta spesa si provvede, limitatamente alla sorte capitale, con imputazione alla Missione 9 Programma 4 Titolo 1 capitolo n. 131091 'Spese per la gestione degli impianti irrigui regionali, compresi oneri per transazioni giudiziali e sentenze L.r. 15/94 – oneri da contenzioso' C.R.A. 66.6. Le ulteriori somme dovute a titolo di interessi, rivalutazione monetaria, spese e competenze derivanti dalle sopra descritte sentenze vengono finanziate con imputazione, rispettivamente, a Missione 1 Programma 11 Titolo 1 cap. 1315 "Oneri per ritardati pagamenti. Quota interessi", Missione 1 Programma 11 Titolo 1 cap. 1316 "Oneri per ritardati pagamenti. Quota rivalutazione monetaria" e Missione 1 Programma 11 Titolo 1 cap. 1317 "Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedurali e legali".

All'impegno, liquidazione e pagamento in favore dei creditori si provvederà con determinazione della Sezione Demanio e Patrimonio.

La Dirigente del Servizio Pianificazione Controlli e Affari Legali

*Dott.ssa Anna De Domizio*

Il Dirigente della Sezione del Demanio e Patrimonio

*Ing. Giovanni Vitofrancesco*

L'Assessore

*Avv. Raffaele Piemontese*



Legge Regionale \_\_\_\_\_ 2017, n. \_\_\_\_\_

“Riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio ex art. 73 c.1 lett. a) D.Lgs. 118/2011 derivante da sentenze esecutive: 1) n. 4373/2016 Trib. Bari – Sez. Lav. “S.M.” (cont. 384/12/FO); 2) n. 4371/2016 sez. Lav. “T.F.” (cont. 387/12/FO); 3) n. 4372/2016 Trib. Bari – Sez. Lav. “L.N.” (cont. 386/12/FO); 4) n. 3695/2012 Trib. Taranto Sez. Lav. “B.M.” (cont. 567/09/LO).”

Art. 1

(Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73 comma 1 lett. a del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118)

“E' riconosciuto legittimo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 73 comma 1 lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2014 n. 126, il debito fuori bilancio dell'importo complessivo di € 16.132,73 derivante da sentenze esecutive:

- 1) n. 4373/2016 Trib. Bari – Sez. Lav. “S.Mi.” (cont. 384/12/FO) per un totale complessivo di € 4.895,11=, di cui € 2.712,50 per sorte capitale, € 211,41 per interessi, € 140,00 per rivalutazione monetaria, € 1.831,20 per spese legali (compresi oneri accessori e ritenuta d'acconto);
- 2) n. 4371/2016 sez. Lav. “T.F.” (cont. 387/12/FO) per un totale complessivo di € 4.895,11=, di cui € 2.712,50 per sorte capitale, € 211,41 per interessi, € 140,00 per rivalutazione monetaria, € 1.831,20 per spese legali (compresi oneri accessori e ritenuta d'acconto);
- 3) n. 4372/2016 Trib. Bari – Sez. Lav. “L.N.” (cont. 386/12/FO) per un totale complessivo di € 4.895,11=, di cui € 2.712,50 per sorte capitale, € 211,41 per interessi, € 140,00 per rivalutazione monetaria, € 1.831,20 per spese legali (compresi oneri accessori e ritenuta d'acconto);
- 4) n. 3695/2012 Trib. Taranto Sez. Lav. “B.M.” (cont. 567/09/LO) per un totale complessivo di € 1.447,40 a titolo di spese legali (compresi oneri accessori e ritenuta d'acconto).”

Art. 2

(Norma finanziaria)

“Al finanziamento della spesa derivante dal debito fuori bilancio di cui al precedente art. 1 si provvede con la seguente imputazione:

- € 8.137,50= a titolo di sorte capitale alla Missione 9 Programma 4 Titolo 1, Capitolo 131091 ‘Spese per la gestione degli impianti irrigui regionali, compresi oneri per transazioni giudiziali e sentenze L.r. 15/94 – oneri da contenzioso’;
- € 634,23= a titolo di interessi Missione 1 Programma 11 Titolo 1, Capitolo cap. n. 1315 ‘Oneri per ritardati pagamenti. Quota interessi’;
- € 420,00= a titolo di rivalutazione monetaria Missione 1 Programma 11 Titolo 1 Capitolo 1316 ‘Oneri per ritardati pagamenti. Quota rivalutazione monetaria’
- € 6.941,00= a titolo di spese legali Missione 1 Programma 11 Titolo 1 Capitolo 1317 ‘Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedurali e legali’.

